



LO SFANALAMENTO OVVERO L'UTILIZZO IMPROPRIO DEI PROIETTORI AI TEMPI DEL COVID

di Luigi Del Giudice¹

ABSTRACT: *L'uso improprio dei dispositivi di segnalazione finalizzato ad avvertire gli utenti stradali provenienti in senso opposto per avvisare della presenza di controlli di polizia è particolarmente in voga durante questo periodo emergenziale.*

KEYWORDS: #Coronavirus #Covid-19 #PoliziaLocale #PoliziaStradale #CodiceDellaStrada #IoRestoACasa #LuigiDelGiudice #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana

INDICE

Premessa 1; La normativa 2.

PREMESSA

Lo “sfanalamento”, ovvero l'uso improprio dei dispositivi di segnalazione finalizzato ad avvertire gli utenti stradali provenienti in senso opposto per avvisare della presenza di controlli di polizia è particolarmente in voga durante questo periodo emergenziale.

Tale gesto rappresenta un aiuto per malintenzionati o persone sottoposte a ricerca per eludere i controlli.

Certo è che durante tale crisi sanitaria tale segnalamento assume ancor di più i contorni di un atto deprecabile e quindi da stigmatizzare.

Oltre a favorire soggetti potenzialmente pericolosi per la giustizia, potrebbe favorire soggetti in quarantena e potenziali diffusori del virus!

Questo gesto non casuale, né involontario e di poco rispetto nei confronti di chi tra mille difficoltà sta contribuendo al rispetto delle regole rappresenta altresì un illecito sanzionabile sia in via amministrativa che penale.

¹ Consigliere nazionale UPLI, comandante della Polizia Locale di Cimitile (NA).



LA NORMATIVA

È opportuno infatti ricordare che l'articolo 153 del codice della strada^a al comma 4 precisa che è consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare.

Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1 anche all'interno dei centri abitati.

In tali ipotesi non rientra, ovviamente, la segnalazione della presenza di una pattuglia, e la violazione in oggetto è innanzitutto sanzionata ex **articolo 153 del codice della strada** con una sanzione fino a 169 euro e con la decurtazione di un punto sulla patente di guida.

La corte di Cassazione ha altresì chiarito che si configura il reato di **interruzione di pubblico servizio ove dall'illecito derivi un turbamento della regolarità del servizio stesso**.

In particolare la sez. IV della Cassazione con sentenza n.1899 del 27/02/1997 ha stabilito che in tema di concorso di norme penali ed amministrative è possibile applicare, in base all'art. 9

^a C.d.S., art.153: "1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d'ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159".



della legge 689/81 il principio di specialità soltanto se il concorso medesimo sia apparente e non formale (Cass.m.10780 del 27/07/1990).

Ora l'art.153 comma 1 del Codice della strada non può ritenersi norma speciale rispetto all'art.340^b c.p. essendo assente nella prima disposizione dell'interruzione o turbamento di un pubblico servizio che costituisce elemento oggettivo della seconda.

Nessun rapporto di genere e specie può ravvisarsi quindi tra le due norme, trattandosi invece di un concorso formale ed effettivo e non soltanto apparente di esso.

Oltre a quanto sopra specificato occorre infine sottolineare che la segnalazione con i proiettori finalizzata ad avvisare gli altri utenti circa la presenza di controlli di polizia in determinati casi potrebbe rappresentare, come sopra evidenziato, un pericolo per la salute dei cittadini e quindi in tal caso potrebbero configurarsi altre fattispecie di natura penale.

^b Codice Penale, art.340: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno”.